



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 08/10/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto della retribuzione (n. ***538) e l'altro mediante delegazione di pagamento (n.***358), parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n.***538, stipulato in data 28/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 04/01/2019, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.166,99 a titolo di commissioni, spese di istruttoria e spese di pagamento rate, oltre a € 151,79 a titolo di commissioni di estinzione;
- per il contratto n.***358, stipulato in data 16/03/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/04/2018, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 745,60 a titolo di commissioni, spese di istruttoria e spese di pagamento rate.

Chiede inoltre la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa, la restituzione delle spese di procedura e il pagamento gli interessi legali a partire dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebitto oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); in riferimento al contratto n. ***358, eccepisce la ripartizione, espressamente rappresentata nella documentazione contrattuale e precontrattuale accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente, tra una quota non ripetibile (€ 506,88, pari al 60% dell'importo totale) e una quota ripetibile (€ 337,92, pari al 40% dell'importo totale); precisa che quest'ultima è stata oggetto di rimborso, per la parte non maturata (€ 132,97), in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento, anch'esso a suo tempo consegnato e approvato dal cliente;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 50,66 per in contratto n.***538 ed € 11,68 per il contratto n. ***358), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- la legittimità dell'addebito, in sede di conteggio estintivo, della commissione per l'estinzione anticipata, essendo l'importo addebitato pari all'1% del debito residuo del finanziamento, in conformità a quanto previsto dal contratto e dall'art. 125



sexies, comma 2; richiama sul punto la Decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, in base alla quale il ricorrente può dimostrare che *“nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione”*, eccettuando che nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a sostegno della pretesa restitutoria.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le*



parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso e prendendo le mosse dal contratto n.***538, si rileva la natura up front delle spese di istruttoria, commissioni di attivazione e commissioni di intermediazione, in quanto corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla stipulazione del contratto. Natura recurring deve invece ascriversi alle commissioni di gestione e alle spese lett. D. Segnatamente, quanto alle commissioni di gestione l’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

La somma degli importi dalla 49ma alla 120ma rata indicati nella colonna “quota oneri” del piano di ammortamento corrisponde esattamente a quanto rimborsato dall’intermediario, in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni di gestione (€ 50,66).

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***538, possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120		rate scadute ▶ 48		rate residue ▶ 72	
TAN ▶ 6,00%		- in proporzione lineare ▶ 60,00%		- in proporzione alla quota ▶ 38,96%	

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 175,34			€ 175,34
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.041,60	€ 624,96	€ 405,85			€ 405,85
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 72,00	€ 46,76	€ 50,66	€ 50,66	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lett. D (recurring)	€ 273,79	€ 164,27	€ 106,68		€ 164,16	€ 0,11
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.083,20	€ 1.249,92	€ 811,69			€ 811,69
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.392,99
		interessi legali					si

Con riferimento alla commissione per l’estinzione anticipata, addebitata per € 151,79, si osserva che tale importo è pari all’1% del debito residuo (€ 15.179,46, al netto del rimborso effettuato), in conformità a quanto disposto dall’art. 3.1 delle Condizioni generali del contratto, che prevede, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario “ad un indennizzo che non può superare l’1% dell’importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno (...)” e che tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art 125-sexies TUB (cfr. Collegio di Coord., decisione n. 5909/20).

Passando alla disamina del contratto n. ***358, si rileva la natura up front delle spese di istruttoria, commissioni di attivazione e commissioni di intermediazione (almeno limitatamente alla quota-parte del 60%), in quanto corrispettivo per attività circoscritte alla



fase antecedente alla stipulazione del contratto. Natura recurring deve invece ascriversi alle commissioni di gestione e alle spese lett. D e restante parte (pari al 40%) della commissione di intermediazione.

Dalla descrizione della clausola relativa ai “costi di intermediazione”, si evince infatti che le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche “attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell’ammortamento”; per la ripartizione dei costi viene fatto espresso rinvio al modulo SECCI, “allegato al contratto” (tuttavia non presente in atti), sebbene la medesima ripartizione si rinvenga altresì nell’atto di conferimento di incarico all’agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente.

Con riferimento alle commissioni di gestione e alla quota ripetibile dei costi di intermediazione, l’intermediario ha in ogni caso allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Tale importo, alla rata di effettiva estinzione, corrisponde a quello indicato nel conteggio estintivo come “dovuto a saldo” dal cliente, detratti le quote insolute/in scadenza.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***358, possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	24
rate residue	36

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,64%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 169,39	○		€ 169,39
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 158,40	€ 95,04	€ 59,62	○		€ 59,62
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 30,00	€ 18,00	€ 11,29	●	€ 11,68	€ 0,00
○	spese lett. D (recurring)	€ 97,15	€ 58,29	€ 36,57	○	€ 57,96	€ 0,33
○	c. intermediazione 60% (up front)	€ 506,88	€ 304,13	€ 190,80	○		€ 190,80
○	c. intermediazione 40% (recurring)	€ 337,92	€ 202,75	€ 127,20	●	€ 132,97	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 420,14
interessi legali	si

Non merita, infine, accoglimento la domanda diretta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.813,13, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS